

## **D. LGS 81/2008**

### **IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI**

Il datore di lavoro deve procedere all'**individuazione** di tutti i **fattori di rischio** esistenti in azienda e delle loro reciproche interazioni, nonché alla valutazione della loro entità.

Su questa base il datore di lavoro deve individuare le misure di prevenzione e pianificarne l'attuazione, il miglioramento ed il controllo al fine di verificarne l'efficacia e l'efficienza.

La **valutazione** è effettuata in collaborazione con il **responsabile del servizio di prevenzione e protezione** e con il **medico competente** (nei casi in cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria), previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.

Al termine della valutazione viene elaborato un apposito documento che viene conservato presso l'azienda e che costituisce il punto di riferimento per tutti i soggetti che intervengono nelle attività rivolte alla sicurezza in azienda.

#### **Contenuti del documento**

Nell'impostazione del legislatore il documento è articolato in tre parti e contiene:

a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro.

La relazione deve fornire indicazioni almeno su:

- le realtà operative considerate, eventualmente articolate nei diversi ambienti fisici, illustrando gli elementi del ciclo produttivo rilevanti per l'individuazione e la valutazione dei rischi, lo schema del processo lavorativo, con riferimento sia ai posti di lavoro, sia alle mansioni ed ogni altro utile dato;
- le varie fasi del procedimento seguito per la valutazione dei rischi;
- il coinvolgimento delle componenti aziendali, con particolare riferimento al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- le professionalità e risorse interne ed esterne cui si sia fatto eventualmente ricorso.

Per quel che concerne i criteri adottati, le indicazioni devono riguardare:

- i pericoli ed i rischi correlati
- le persone esposte al rischio prese in esame, nonché gli eventuali gruppi particolari (le categorie di lavoratori per i quali, rispetto alla media dei

lavoratori, i rischi relativi ad un medesimo pericolo sono comparativamente maggiori per cause soggettive dipendenti dai lavoratori stessi);

- i riferimenti normativi adottati per la definizione del livello di riduzione di ciascuno dei rischi presenti;

- gli elementi di valutazione usati in assenza di precisi riferimenti di legge (norme di buona tecnica, codici di buona pratica, ecc.);

b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione adottate sulla base della valutazione effettuata e dei dispositivi di protezione individuale utilizzati, con l'indicazione:

- degli interventi risultati necessari a seguito della valutazione e di quelli programmati per conseguire una ulteriore riduzione di rischi residui;

- delle conseguenti azioni di informazione e formazione dei lavoratori previste;

- dell'elenco dei mezzi di protezione personali e collettivi messi a disposizione dei lavoratori;

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, illustrando in particolare:

- l'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione;

- il programma per l'attuazione ed il controllo dell'efficienza delle misure di sicurezza poste in atto;

- il piano per il riesame periodico od occasionale della valutazione, anche in esito ai risultati dell'azione di controllo.

Il documento di valutazione viene rielaborato in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.

In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.

### **Modello di valutazione per le piccole e medie imprese**

Per la redazione del documento di valutazione le piccole e medie imprese rientranti nelle categorie di seguito elencate possono avvalersi del modello allegato al D.M. 5.12.1996:

- aziende artigiane e industriali: fino a 30 addetti;

- aziende agricole e zootecniche: fino a 10 addetti (assunti a tempo indeterminato);

- aziende della pesca: fino a 20 addetti;

- altre aziende: fino a 200 addetti.

Sono comunque escluse da questa procedura semplificata le attività industriali a rischio di incidenti rilevanti soggette all'obbligo di dichiarazione e notifica di cui all'art. 2, D.Lgs. n. 334/1999, le centrali termoelettriche, gli impianti e laboratori nucleari, le aziende estrattive ed altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, e le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.

Il modello ministeriale deve essere considerato una traccia (non obbligatoria) da utilizzare come guida per la compilazione della relazione.

Il modello si pone l'obiettivo di consentire al datore di lavoro:

- di documentare l'attuazione in azienda di un sistema per tenere sotto controllo i rischi;
- di documentare che la valutazione dei rischi è stata realizzata nel rispetto dei criteri formali (coinvolgimento delle persone incaricate, tempi di attuazione, consultazione delle parti interessate) e sostanziali (concretezza, globalità, congruenza, programmazione delle misure) che la legge prescrive al riguardo.

### **Autocertificazione del datore di lavoro**

Il datore di lavoro delle aziende che occupano fino a dieci addetti, non è soggetto all'obbligo di predisposizione del documento di valutazione, ma è tenuto comunque ad **autocertificare per iscritto** l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l'adempimento degli obblighi ad essa correlati. Copia dell'autocertificazione deve essere inviata al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

L'autocertificazione **non è ammessa** per le attività industriali a rischio di incidenti rilevanti e le altre attività escluse dalla procedura semplificata.